

FOGLIO INFORMATIVO

MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA

Piattaforma imprese online e Plafond Beni Strumentali con provvista C.D.P. garantito dal Fondo Nazionale di Garanzia (F.N.G.) o garantito da SACE SpA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE SOC.COOP.PER AZIONI
PIAZZA MATTEOTTI, 23 - Cap 41038 - SAN FELICE SUL PANARO - MO
Telefono: 0535/89811 - FAX: 0535/83112
E-mail: info@sanfelice1893.it - Sito Internet: www.sanfelicel1893.it
Numero di Iscrizione all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia 290/70

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON PROVVISIA CDP GARANTITO DAL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA (F.N.G.) O GARANTITO DA SACE SPA

Il finanziamento chirografario impresa è un mutuo a medio e lungo termine di scopo, accordato ai sensi della convenzione tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A (C.D.P.). **Lo strumento è rivolto alle piccole e medie imprese (PMI)** che operano nel territorio nazionale e in tutti i settori produttivi, per la copertura fino al 100% delle spese ammissibili, di investimenti e per esigenze legate allo sviluppo del capitale circolante aziendale e alla crescita .

Il finanziamento è erogato da SANFELICE 1893 BANCA POPOLARE con provvista messa a disposizione da CDP. Il costo del finanziamento è deciso dalla Banca tenuto conto dei costi della provvista fornita da Cassa Depositi e Prestiti e alla durata del finanziamento. I costi della provvista e relativa durata sono consultabili sul sito CDP.it aspweb2.cdp.it/nuovosito/tassi/piattaformaImpresa/PMI/marginePMI/main.asp

La Banca è tenuta a cedere a CDP il credito derivante dalla concessione del mutuo. L'erogazione del finanziamento è effettuata mediante accredito su un conto indicato dal Cliente. Il finanziamento, erogato in unica soluzione, può essere concesso a tasso variabile. Il rimborso avviene mediante il pagamento di rate secondo un piano di ammortamento con scadenze concordate. Il Cliente può beneficiare di un periodo di preammortamento da 12 a 24 mesi, intercorrente tra la data di erogazione e la data di decorrenza della prima rata di ammortamento, durante il quale rimborsa solo interessi. C.D.P., tramite prestiti concessi alla singola Banca convenzionata, mette a disposizione la provvista finanziaria per sostenere le imprese fino al 100% del costo del progetto giudicato eleggibile. A garanzia del puntuale adempimento di tutte le obbligazioni contratte dalla Banca nei confronti di C.D.P., l'impresa e gli eventuali garanti prendono atto, e accettano irrevocabilmente, che i crediti di qualsiasi natura, anche risarcitoria o restitutoria, esistenti e/o futuri e/o eventuali derivanti dal contratto di mutuo fra la banca e l'impresa stessa, e tutte le eventuali garanzie, in seguito alla richiesta di C.D.P., possono essere ceduti dalla banca irrevocabilmente pro solvendo a C.D.P., a garanzia della provvista ricevuta.

CHE COS'E' IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON PROVISTA CDP GARANTITO DAL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA (F.N.G.)

Il finanziamento a Medio/Lungo termine è un mutuo chirografario destinato al sostegno dei programmi d'investimento e sviluppo delle imprese. La durata è sempre superiore a 18 mesi. L'impresa rimborsa il finanziamento a tasso variabile indicizzato o a tasso fisso con il pagamento periodico di rate, comprensive di capitale ed interessi. E' riservato alle Micro ed alle Piccole /Medie Imprese (PMI) di tutto il territorio nazionale. Per l'esatta definizione di PMI, dei settori economici ammessi, delle limitazioni agli investimenti materiali ed immateriale nonché delle altre operazioni si rimanda al regolamento del Fondo di Garanzia per le PMI. Legge 662/96 e successive modifiche, reperibile sul sito del Mediocredito Centrale – Banca del Mezzogiorno (www.mcc.it) che svolge funzione di ente gestore.

Il Fondo di Garanzia PMI è un fondo patrimoniale costituito dallo Stato Italiano e gestito da MCC SpA (Medio Credito Centrale) che fornisce garanzie di primo grado escutibili a prima richiesta per il sistema bancario al fine di agevolare l'accesso al credito delle Micro Piccole e Medie imprese (PMI) ai sensi della Legge 662/96 e successive modifiche. Tale finanziamento è destinato al sostegno di programmi di investimento quali:

- Investimenti materiali ed immateriali da effettuare successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento alla Banca;
- Altre operazioni, intendendosi qualsiasi altra operazione finanziaria purché direttamente finalizzata all'attività d'impresa.

Rivolgendosi al Fondo di Garanzia l'impresa non ha un contributo in denaro, ma la concreta possibilità di ottenere dei finanziamenti con eventuale necessità di fornire ulteriori garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo. In questo caso, l'impresa che necessita di un finanziamento può chiedere alla banca di garantire l'operazione con la garanzia pubblica. L'attivazione di questa garanzia è a rischio zero per la banca che, in caso di insolvenza dell'impresa, viene risarcita dal Fondo e, in caso di eventuale esaurimento di fondi di quest'ultimo, direttamente dallo Stato.

La garanzia può essere concessa al 60%/80% per le operazioni di liquidità finalizzate all'attività di impresa e all'80% per gli investimenti documentati. L'importo massimo della garanzia è comunque pari a 2.500.000 euro per le aziende che richiedono garanzia ai sensi del regime di aiuti de minimis e fino a 5.000.000 per le aziende che richiedono garanzia ai sensi del regime di quadro temporaneo TCF (temporary crisis framework).

Il Fondo di Garanzia non interviene nel rapporto tra Banca e impresa e quindi i tassi di interesse e le condizioni di rimborso, sono stabiliti attraverso la libera contrattazione tra le Banche e le Imprese. Sulla quota di finanziamento non garantita dal Fondo, a insindacabile giudizio della Banca e in funzione delle valutazioni di merito creditizio e della durata, possono essere richieste garanzie reali (in questo caso entro limiti precisi definiti dal fondo) o personali nonché vincoli o specifiche cautele.

La garanzia concessa dallo Stato non è gratuita e in funzione della dimensione dell'impresa (micro, piccola e media) e dalla sua localizzazione e viene calcolato sul valore garantito una tantum.

La garanzia può essere richiesta solo dai soggetti finanziatori: banche, Sfis (società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo), Confidi (consorzi di garanzia collettiva). L'impresa beneficiaria della copertura non può, quindi, presentare domanda autonomamente, ma solo attraverso uno dei soggetti sopracitati.

Con tale tipologia di garanzia le imprese hanno una maggior facilità di accesso al credito, una diminuzione delle garanzie richieste a fronte di finanziamenti a medio lungo termine preservando il proprio patrimonio e il proprio equilibrio finanziario. La garanzia viene erogata sulla base degli indici di rating degli ultimi 2 bilanci approvati. La garanzia è comunque accessoria per la banca che non è comunque obbligata in alcun modo a concedere un finanziamento anche in presenza della garanzia dello Stato.

Gli interessi vengono conteggiati, per tutta la durata del finanziamento, utilizzando un tasso variabile o un tasso fisso. Al riguardo si sottolinea che l'indennizzo dovuto alla Banca in caso di estinzione anticipata del finanziamento prevede una modalità di calcolo come indicato nelle condizioni economiche

Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dagli effetti negativi derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione Russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali ritorsioni adottate dalla Federazione Russa, in conformità con il Decreto Legge n. 50 del 17 maggio 2022 (cd Decreto aiuti) convertito in Legge e modificato dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e successive integrazioni e modificazioni, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie, **fino al 31 dicembre 2023 ed eventuali proroghe**, in favore del sistema bancario e finanziario, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese.

A CHI E' RIVOLTO IL FINANZIAMENTO

E' rivolto a qualsiasi tipologia di impresa, diversa da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività ¹ e dalla forma giuridica, in possesso dei seguenti requisiti:

- sede legale in Italia;
- non identificate come aziende in difficoltà al 31 gennaio 2022 ai sensi dei regolamenti Europei, e che, alla data della presentazione della domanda di garanzia SACE non presentano esposizioni classificate come "Sofferenze a Sistema" ²;
- che non controllino direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che non siano controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, da intendersi quale una delle giurisdizioni individuate nell'allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali del Consiglio dell'Unione Europea;
- non soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente indicate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, non possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto di tali sanzioni, e ove operino nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, la concessione del finanziamento e il rilascio della Garanzia SACE, non pregiudichino gli obiettivi delle sanzioni in questione.

Il finanziamento è destinato a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie), capitale circolante, costi dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda esclusivamente per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.

A tal fine l'impresa, su richiesta di SACE, si impegna a fornire alla medesima SACE, per il tramite della Banca, la documentazione che SACE riterrà idonea a comprovare il rispetto delle finalità sopra elencate.

L'impresa beneficiaria si impegna mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione.

¹ Sono incluse anche le imprese appartenenti ai settori agricoli e ittici di cui al REGOLAMENTO (UE) N. 702/2014, sugli aiuti a favore di alcune microimprese e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo e forestale, e al REGOLAMENTO (UE) N. 1388/2014, sugli aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

² Sono tuttavia incluse le imprese identificate come in difficoltà al 31 gennaio 2022 che a) sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, (b) hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 o (c) hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, a condizione che (i) dalla data di richiesta garanzia SACE (a) non risultino essere presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, ovvero il Soggetto Finanziatore classifica l'esposizione tra le Esposizioni Non Deteriorate come rilevabili dal Soggetto Finanziatore, ovvero in Centrale Rischi nell'ultimo flusso di ritorno disponibile non si evidenziavano segnalazioni di "Sofferenze a Sistema" né la presenza di un rapporto tra "Totale Sconfinamenti per Cassa" e "Totale Accordato per Cassa" superiore al 20% e (b) non presentino importi in arretrato come rilevabili dal Soggetto Finanziatore e (ii) il Soggetto Finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria dell'impresa, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettere a) e c), del Regolamento (UE) n. 575/2013.

Il medesimo Finanziamento non potrà beneficiare contestualmente della Garanzia SACE e delle altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato ai sensi della normativa nazionale emanata in attuazione della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 recante un "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" né delle misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza del COVID-19".

L'Impresa Beneficiaria potrà altresì beneficiare delle misure previste ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, del Regolamento (UE) n. 702/2014 e del Regolamento (UE) n. 717/2014, ovvero ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014, nonché del Regolamento (UE) n. 1408/2013 in ogni caso a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative ai cumuli previste da tali regolamenti.

NB: Se il Finanziamento è richiesto da un'Impresa Beneficiaria Controllante per destinarne in tutto o in parte i proventi in favore di una o più Imprese Beneficarie Controllate i requisiti devono essere rispettati/si prende a riferimento sia l'Impresa Controllante sia le Imprese Controllate ad eccezione di quanto espressamente derogato.

CARATTERISTICHE PREVISTE DAL DECRETO SULLE MISURE DI GARANZIA EMESSE DA SACE E CONTROGARANTITE DALLO STATO ITALIANO

Il finanziamento SACE è un finanziamento a mediotermine della durata massima di 96 mesi, destinato alle imprese che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa per l'accesso alla suddetta garanzia nell'ambito dello strumento denominato "Garanzia SupportItalia", destinato a qualsiasi tipologia di impresa diversa da banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, con le seguenti finalità, importi max finanziabili e percentuali di coperture:

- sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia, fermo restando l'impegno da parte delle imprese beneficiarie a mantenere in Italia la parte sostanziale della produzione;
- importo massimo del finanziamento e % di garanzia indicati nel sito istituzionale di SACE all'indirizzo <https://www.sace.it/soluzioni/garanzia-supporto-italia>

Non è contemplata l'ipotesi di rinegoziazione o ristrutturazione del debito pre-esistente.

MODALITA' DI ACCESSO ALLA GARANZIA SACE

La misura prevede il rilascio da parte di SACE a favore della banca di una garanzia pari al:

90% dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficarie con non più di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato globale fino a 1,5 miliardi di Euro e, in ogni caso, per Imprese Beneficarie ad alto consumo energetico che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale, come individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;

80% dell'importo del Finanziamento per Imprese Beneficarie con valore del fatturato globale superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

70% dell'importo del Finanziamento per le Imprese Beneficarie con valore del fatturato globale superiore a 5 miliardi di Euro.

Qualora l'Impresa Beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle percentuali di garanzia si farà riferimento al valore su base consolidata del fatturato e del numero dei dipendenti del gruppo.

La Banca si riserva la facoltà di richiedere il rilascio di eventuali garanzie reali e/o personali non comunque riferibili alla sola quota del finanziamento non garantita da SACE.

La Banca entro 45 giorni lavorativi dalla presa in carico della richiesta, completa e corredata della documentazione necessaria, procede all'erogazione del finanziamento previa sottoscrizione della necessaria modulistica contrattuale, esito positivo dell'istruttoria della Banca e conferma del rilascio della garanzia da parte di SACE, ovvero con comunicazione dell'eventuale esito negativo della richiesta.

PRINCIPALI RISCHI

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- il mutuo a tasso variabile, cioè agganciato all'andamento di determinati parametri variabili nel corso del tempo, presenta per il cliente un "rischio di tasso" legato alla variabilità della rata; in sostanza, nel corso del rapporto può verificarsi un aumento del valore del parametro preso a riferimento e stabilito contrattualmente con conseguente aggravio dell'impegno finanziario richiesto al cliente.
- garanzia del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese – PMI – il Fondo di garanzia è disciplinato da specifiche normative di legge e regolamentari, che perseguono finalità di interesse pubblico generale, prevedendo, qualora il finanziamento abbia pre-determinati scopi e l'imprenditore pre-determinati requisiti, che il Fondo stesso presti garanzia secondo percentuali stabilite e dietro pagamento di un corrispettivo; tale corrispettivo può essere azzerato in alcune zone geografiche o per alcuni scopi, sempre in base a normative pubbliche. Anche la valutazione del gestore del Fondo è una valutazione fiduciaria, al pari di quella della banca, si basa sui dati di bilancio e può essere negativa, nel senso che il Fondo non conceda la garanzia: in tal caso, qualora tale garanzia fosse stata considerata indispensabile dalla banca per la concessione del mutuo, l'impresa potrà esaminare con la banca stessa un'eventuale diversa soluzione tecnica del finanziamento. Proprio per la sua natura di prestito volto ad un particolare scopo, e per gli obiettivi di interesse pubblico generale in base ai quali viene concessa la garanzia, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni economiche o una chiusura anticipata del finanziamento;
- le condizioni economiche sono proporzionali al costo della provvista, tempo per tempo, fornita da Cassa Depositi e Prestiti e alla durata del finanziamento. I costi della provvista e relativa durata sono consultabili sul sito sul sito CDP.it aspweb2.cdp.it/nuovosito/tassi/piattaformaImpresa/PMI/marginePMI/main.asp
- In tutti i casi di revoca, parziale o totale, della garanzia da parte di SACE, la Banca potrà esercitare la facoltà di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine e/o la risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto di finanziamento.

Qualora SACE o la Banca siano venuti a conoscenza della violazione da parte dell'impresa beneficiaria degli impegni e/o dichiarazioni di cui all'art. 1.2 del contratto di finanziamento – fermo quanto previsto all'art. 1.3 – la medesima impresa acconsente che la Banca proceda a ricalcolare, su indicazione di SACE, l'importo del corrispettivo annuale adeguandolo alle condizioni di mercato, con decorrenza dalla data di erogazione del finanziamento, richiedendone poi il pagamento all'impresa.

Quanto sopra per consentirne il successivo versamento a SACE entro la data di pagamento del corrispettivo annuale relativo alla successiva annualità.

Per saperne di più: la guida pratica al mutuo, che orienta nella scelta del finanziamento, è disponibile sul sito www.bancaditalia.it, sul sito della banca www.sanfelice1893.it e presso tutte le filiali della Banca.

Le condizioni economiche indicate nel seguito rappresentano i valori massimi previsti dalla banca. Al momento della stipula del contratto, una o più delle singole voci di costo potranno essere convenute in misura inferiore a quella pubblicizzata, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 108/96.

QUANTO PUO' COSTARE IL MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Esempio di calcolo del TAEG nell'ipotesi di erogazione di un Mutuo Chirografario Impresa a tasso variabile **con garanzia SACE SpA** dalle seguenti caratteristiche:

- importo erogato pari a € **100.000,00**
- durata **60 mesi**
- Periodicità delle rate semestrali (con preammortamento di 18 Mesi)
- Spese incasso rata pari a € **3,50**
- Spese di istruttoria pari a € **3.000,00**
- Recuperi vari (costi connessi alla verifica e ammissibilità garanzia SACE) con consulente WARRANT pari a € **650,00 + IVA**
- Corrispettivo SACE per garanzia al 90% (ipotesi non PMI) pari a € **2.296,33**
- Spese per invio comunicazione periodica pari a € **2,00**
- TAN **7,85%** (ipotesi formulato con riferimento al tasso Euribor 6 Mesi rilevato a fine mese di Giugno 2024, base 360 + spread 4% con tasso minimo pari allo spread con ammortamento "francese")
- TAEG **10,65%**
- TAN **7,85%** (ipotesi formulato con riferimento al tasso Euribor 6 Mesi rilevato a fine mese di Giugno 2024, base 360 + spread 4% con tasso minimo pari allo spread con ammortamento "italiano")
- TAEG **10,80%**

Oltre al TAEG possono esserci altri costi quali le spese per il notaio e le imposte per la stipula del contratto.

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Esempio di calcolo del TAEG nell'ipotesi di erogazione di un Mutuo Chirografario Impresa a tasso variabile **con garanzia del Fondo Nazionale di Garanzia (F.N.G.)** dalle seguenti caratteristiche:

- importo erogato pari a € **100.000,00**
- durata **60 mesi**
- Periodicità delle rate semestrali (con preammortamento 18 mesi)
- Spese incasso rata pari a € **3,50**
- Spese di istruttoria pari a € **3.000,00**
- Diritti di ufficio - Corrispettivo garanzia F.N.G. (ipotesi Media impresa ordinaria) pari a € **1.000,00**
- Recuperi vari (costi connessi alla verifica e ammissibilità garanzia F.N.G.) con consulente WARRANT pari a € **1.100,00 + IVA**
- Spese per invio comunicazione periodica pari a € **2,00**
- TAN **7,85%** (ipotesi formulato con riferimento al tasso Euribor 6 Mesi rilevato a fine mese di Giugno 2024, base 360 + spread 4% con tasso minimo pari allo spread con ammortamento "francese")
- TAEG **10,30%**
- TAN **7,85%** (ipotesi formulato con riferimento al tasso Euribor 6 Mesi rilevato a fine mese di Giugno 2024, base 360 + spread 4% con tasso minimo pari allo spread con ammortamento "italiano")
- TAEG **10,43%**.

Oltre al TAEG possono esserci altri costi quali le spese per il notaio e le imposte per la stipula del contratto.

MUTUO CHIROGRAFARIO IMPRESA CON PROVVISITA CDP GARANTITO DAL FONDO NAZIONALE DI GARANZIA O GARANTITO DA SACE SPA

CONDIZIONI PRINCIPALI	VOCI		COSTI	
		Importo massimo finanziabile		15.000.000,00 Euro
		Durata Massima		10 anni
Tassi		Tasso di interesse nominale annuo variabile	Il tasso di interesse nominale è pari al valore dell'Indice di riferimento maggiorato dello spread. Quest'ultimo è dipendente, a titolo esemplificativo, dalla rischiosità del cliente, dal costo della provvista fornita da C.D.P., dalle commissioni previste dal Fondo Nazionale di Garanzia o dalle commissioni previste da SACE spa e dalla durata del mutuo. Lo spread, da aggiungere all'Indice di riferimento, può assumere un valore massimo dell'8,00%. La somma di Indice di riferimento e spread non può in ogni caso superare il tasso soglia usura vigente alla data di erogazione del finanziamento. La Banca ed il Cliente possono prevedere, in sede contrattuale, che, indipendentemente dall'andamento dell'Indice di riferimento, il tasso del finanziamento non possa scendere al di sotto di una certa soglia (equivalente allo spread).	
		Indici di riferimento	- Euribor 6 mesi rilevato a fine mese, 360 giorni, disponibile e pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e relativo al mese solare precedente quello di stipula. Tale tasso, accompagnato dallo spread concordato, viene arrotondato allo 0,10 superiore. L'indice di riferimento da utilizzarsi deve corrispondere alla periodicità di rideterminazione del tasso.	
		Spread su indice di riferimento Euribor 6 mesi rilevato a fine mese, base 360	Minimo 0,80% e Massimo 8,00%	
		Tasso di interesse di preammortamento	Maggiorazione dell'1,00% rispetto al tasso applicato	
		Tasso di mora	Tasso dell'operazione maggiorato di massimo 2,70 punti percentuali comunque nel limite massimo del TEG di usura	
		Spese di istruttoria	Massimo 3,00% dell'importo erogato con un minimo di Euro 750,00	
Spese per la stipula del contratto		Diritti di ufficio (commissioni richieste da MCC per la concessione della garanzia)	Micro Impresa Ordinaria: 0,25% della garanzia richiesta Piccola Impresa ordinaria: 0,50% della garanzia richiesta Medio Impresa ordinaria: 1,00% della garanzia richiesta	
		Recuperi vari (costi connessi alla verifica e ammissibilità alla garanzia del Fondo) con consulente Warrant Group Srl	Euro 1.100,00 + IVA per i finanziamenti sino a 750.000,00 Euro Euro 1.250,00 + IVA per i finanziamenti sino a 750.000,00 Euro	
		Costo remunerazione SACE	<ul style="list-style-type: none"> Per i finanziamenti alle PMI: 25 bps per il primo anno, 50 bps per il secondo e il terzo anno, 100 bps per il quarto, quinto e sesto anno. Per i finanziamenti ad imprese diverse da PMI: 50 bps per il primo anno, 100 bps per il secondo e terzo anno, 200 bps per il quarto, quinto e sesto anno. <p>Le commissioni saranno calcolate in rapporto alla percentuale garantita della quota outstanding a ciascun trimestre solare di riferimento. Costi e preventivatore disponibili sul sito www.SACE.it</p>	
		Recuperi vari (costi connessi alla verifica e ammissibilità alla garanzia SACE) con consulente Warrant Group Srl	Per finanziamenti fino a Euro 1.000.000: Euro 650,00 + IVA Per finanziamenti oltre Euro 1.000.000: Euro 900,00 + IVA	
		Rimborso ulteriori spese sostenute per la stipula (es. spese postali)	Nella misura effettivamente sostenuta	

		Rimborso spese per ogni singola mancata presenza a stipula mutuo	Euro 100,00
		Informazioni visure ipocatastali	Euro 16,00
Spese per la gestione del rapporto		Rimborso spese comunicazioni periodiche ex art.119 d.lgs.385/93	Euro 2,00
		Importo Commissione Accollo mutuo	0,30% dell'importo accollato (minimo Euro 150,00 massimo Euro 2.000,00)
		Spese di rinuncia, dopo l'istruttoria e l'approvazione, in percentuale sul valore nominale del finanziamento	2,00% dell'ammontare del mutuo con un minimo di Euro 50,00 e un massimo di Euro 1.500,00
		Spese incasso rata	Euro 3,50 con rata semestrale
		Sospensione pagamento rate	Euro 0,00
		Spese per estinzione anticipata	Massimo 2% del capitale rimborsato anticipatamente
		Spese invio lettere sollecito pagamento rata	Euro 8,00
		Certificazione oneri e passività bancarie	Euro 16,00
		Spese sollecito pagamento premi polizza assicurativa	Euro 16,00
	Piano di ammortamento		Tipo di ammortamento
		Tipologia di rata	Costante nel caso di operazioni con rimborso rateale, il pagamento avviene secondo un piano di ammortamento e le rate sono composte da una quota capitale e da una quota di interessi. Per le operazioni a rimborso "bullet" è previsto il pagamento di rate di soli interessi alle scadenze stabilite e il pagamento del capitale in un'unica soluzione a scadenza
		Periodicità delle rate	semestrale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi.

Per poter effettuare una scelta consapevole, si consiglia al Cliente di visionare l'andamento dei valori degli indici di riferimento registrati nel corso del tempo, sulla base dei quali viene determinato il tasso di interesse applicato al mutuo prescelto: per quanto non sia possibile prevedere i valori futuri degli indici di riferimento la consultazione della serie storica dei valori può comunque costituire un utile elemento di valutazione nella scelta del mutuo.

L'andamento storico dei valori degli indici di riferimento è contenuto nel documento "RILEVAZIONI DEGLI INDICI DI RIFERIMENTO", disponibile sul sito internet www.sanfelice1893.it nella sezione "Trasparenza".

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata con tasso Euribor 6 mesi rilevato a fine mese Base 360(*) con ammortamento "francese"

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Spread	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
7,70%	5	4,00%	12.240,70 €	12.643,08 €	11.844,22 €

(*) Questa esemplificazione dell'importo rata non tiene conto del periodo di preammortamento

Calcolo esemplificativo dell'importo della rata con tasso Euribor 6 mesi rilevato a fine mese Base 360(*) con ammortamento "italiano"

Tasso di interesse applicato	Durata del finanziamento (anni)	Spread	Importo della rata mensile per € 100.000,00 di capitale	Se il tasso di interesse aumenta del 2% dopo 2 anni	Se il tasso di interesse diminuisce del 2% dopo 2 anni
7,70%	5	4,00%	13,853,50 € (**)	12.913,50 € (**)	11.713,50 € (**)

(*) Questa esemplificazione dell'importo rata non tiene conto del periodo di preammortamento

(**) Il dato esposto si riferisce, nella casistica di ammortamento "italiano", all'importo della prima rata. Resta inteso che tale tipologia di ammortamento prevede rate di importo decrescente costituito da una quota capitale costante e una quota interessi che si riduce nel tempo. Un'esemplificazione dell'intero piano di ammortamento è disponibile, su richiesta, in filiale.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art.2 della legge sull'usura (l.n.108/1996), relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.sanfelice1893.it.

GARANZIA DIRETTA DEL FONDO DI GARANZIA LEGGE 662/96

Garanzia Pubblica: concessa dal Fondo di Garanzia – legge 662/96 – per favorire l'accesso alle fonti finanziarie delle P.M.I. (Piccole e Medie Imprese). La garanzia diretta del Fondo è rilasciata nella misura minima dell'60%. La commissione "una tantum" calcolata sull'importo garantito e addebitata direttamente dalla Banca al momento dell'erogazione è disciplinata dalle disposizioni operative previste dal Fondo di Garanzia e consultabili sul sito www.fondidigaranzia.it.

ALTRI ONERI

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Regime fiscale	i contratti di finanziamento sono assoggettati al regime fiscale ordinario (imposta di bollo e imposta di registro, in caso d'uso). Nel caso in cui i predetti rapporti siano regolati in conto corrente, ai fini di imposta di bollo potrà essere invocato l'assorbimento del tributo nell'ambito di quanto previsto dal DPR 642/72 art.13, comma 2-bis, nota 3-ter della Tariffa parte I. Nel caso in cui invece il finanziamento non sia regolato in conto corrente, saranno dovute le imposte di bollo secondo le tariffe vigenti al momento della redazione dei singoli documenti. Qualora venga esercitata l'opzione per il regime fiscale sostitutivo ex DPR 601/73, l'imposta sostitutiva da addebitare è attualmente, per prima casa, pari allo 0,25% dell'importo finanziato (in ottemperanza alle condizioni di cui alla nota II – bis, art.1 parte prima della tariffa allegata al T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro (F.P.R. 26 aprile 1986, n.131 e successive modificazioni) e per tutti i finanziamenti a medio e lungo termine che non si riferiscono all'acquisto, alla costruzione o alla ristrutturazione di immobili ad uso abitativo e nel caso di destinazione al ripristino della liquidità della parte mutuataria; per seconda casa 2% dell'importo finanziato in caso di acquisto, costruzione, ristrutturazione dell'immobile.
Imposta sostitutiva	Nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e totalmente a carico del Cliente
Imposte per iscrizione ipoteca	Nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e totalmente a carico del Cliente
Rimborso delle eventuali imposte di registro e di bollo	Nella misura tempo per tempo legislativamente prevista e totalmente a carico del Cliente

RECESSO E RECLAMI

Estinzione anticipata

Il cliente può estinguere anticipatamente in tutto o in parte il mutuo con un preavviso di almeno 30 giorni. L'estinzione anticipata prevede una penale ammontante al 2% del debito capitale residuo. L'estinzione totale comporta la chiusura del rapporto contrattuale con la restituzione del capitale ancora dovuto – tutto insieme – prima della scadenza del mutuo.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 30 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per rimborsare il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra banca/intermediario, il cliente non deve sostenere neanche indirettamente alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.

Reclami

I reclami vanno inviati a:

Servizio Reclami

SANFELICE 1893 Banca Popolare

Soc.Coop.p.a Piazza Matteotti, 23

41038 San Felice sul Panaro

(MO) fax: 0535/83112

posta elettronica: direzione@sanfelice1893.it

posta elettronica certificata: direzione@pec.sanfelice1893.it

o tramite il sito web della Banca: www.sanfelice1893.it alla sezione Reclami che permette al Cliente di redigere il testo del reclamo su un apposito modulo e di inoltrarlo direttamente alla Banca all'indirizzo e-mail: info@sanfelice1893.it oppure tramite la consegna brevi manu ad una delle filiali della Banca, preferibilmente quella ove il Cliente detiene i rapporti, che rilascerà specifica ricevuta di consegna; la Banca provvede a rispondere al reclamo del Cliente entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione del reclamo ovvero entro il diverso termine tempo per tempo vigente.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine di 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere al Giudice - e se la controversia non supera il valore di 200.000,00 Euro - può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito di sua competenza si può consultare il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Tuttavia, in relazione ai servizi di pagamento la Banca è tenuta a fornire una risposta entro il termine di 15 (quindici) giorni. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal D.Lgs. n.28.210, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

a) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento),

oppure

b) a uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso tutte le filiali e sul sito internet della Banca.

GLOSSARIO

Accollo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso di mutuo, chi acquista un immobile gravato a ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo.
Avallo	Dichiarazione apposta su una cambiale con la quale un soggetto, detto avallante, garantisce, in tutto o in parte, il pagamento da parte di uno degli obbligati cambiari della cambiale stessa.
Cambiale agraria	Titolo di credito immediatamente esecutivo riportante tutti i requisiti della cambiale ordinaria, con l'aggiunta dei seguenti elementi: scopo del finanziamento, garanzie che l'assistono e luogo dell'iniziativa finanziata.
ConSORZI fidi	Organismi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee, al credito bancario, attraverso la concessione di garanzie ed, eventualmente, di contributi.
Contributo	Rappresenta l'abbattimento del tasso di interesse applicato al finanziamento, riconosciuto da un Ente Pubblico per legge o convenzione, o da un soggetto privato (Organismo Mutualistico o altre imprese) nell'ambito di una specifica convenzione sottoscritta con l'Istituto erogante il finanziamento. Il contributo può essere: <ul style="list-style-type: none"> • diretto: riconosciuto direttamente dall'Ente contribuente al beneficiario; • indiretto: riconosciuto dall'Ente contribuente al beneficiario per il tramite della banca.
Capitalizzazione annuale	Operazione finanziaria con la quale gli interessi maturati su un capitale si aggiungono annualmente al capitale stesso in modo che anch'essi producano interessi insieme col capitale. Gli interessi vengono cioè "capitalizzati", ossia diventano capitale che produce ulteriori interessi.
Franchigia	Il periodo durante il quale non viene effettuata nessuna variazione del tasso applicato anche in presenza di variazione del valore del parametro di indicizzazione.
Imposta Sostitutiva	Ai fini dell'aliquota applicabile, l'art. 18 del D.p.r n. 601/1973 prevede la misura dello 0,25 % per l'ammontare complessivo dei finanziamenti erogati in ciascun esercizio in relazione alle operazioni di medio e lungo termine e alle altre operazioni di credito specificamente individuate.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del Finanziamento.
Loan to Value (LTV)	Rapporto tra l'importo del finanziamento concesso o richiesto e il valore del bene che il mutuatario intende porre a garanzia del finanziamento
MCC	Medio Credito Centrale - ente gestore del Fondo di Garanzia per le PMI
Mutuo chirografario	quando la somma accordata non è garantita da ipoteca.
Mutuo fondiario	La somma mutuata è garantita da un'ipoteca su un bene immobile e l'importo finanziato non supera l'80% del valore del bene ipotecato. Tale percentuale può essere elevata sino al 100% qualora vengano prestate determinate garanzie integrative.
Parametro di indicizzazione (per i mutui a tasso variabile)/Parametro di riferimento (per i mutui a tasso fisso)	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Parametro Euribor	Parametro risultante dalla media aritmetica semplice mensile delle quotazioni giornaliere dell'Euro Interbank Offered Rate 6 mesi lettera, moltiplicato per il coefficiente 365/360 ed espresso con tre cifre decimali, pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferito al mese solare precedente quello di

	applicazione. Esprime, nella sostanza, la media dei tassi a breve termine a cui un gruppo di banche di riferimento europee si presta il denaro. E' la base di riferimento per i mutui a tasso variabile.
Parametro I.R.S.	Parametro risultante dalle quotazioni giornaliere dell'Interest Rate Swap in Euro a 1-2-3-4-5-6-7 anni lettera (quotato contro Euribor a 6 mesi) pubblicato dal quotidiano "Il Sole 24 Ore" il giorno 15 e 30 di ogni mese. Si tratta di un contratto a termine su tassi di interesse con scambio di flussi di cassa, che permette di esprimere un tasso di riferimento che viene utilizzato come meccanismo di indicizzazione dei mutui a tasso fisso.
Perizia catastale	Relazione di un tecnico che attesta il valore dell'immobile da ipotecare.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Le rate sono di importo decrescente, costituite da una quota capitale costante e una quota di interessi che si riduce nel tempo. La quota capitale è uguale per ogni rata e la quota interessi viene calcolata sul debito residuo.
Privilegio legale	Rappresenta la garanzia reale avente per oggetto i seguenti beni mobili dell'impresa finanziata: a) Frutti pendenti, prodotti finiti ed in corso di lavorazione; b) Bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi e altri beni, comunque acquistati con il prestito concesso; c) Crediti anche futuri derivanti dai beni sopra elencati.
PMI	Micro, piccolo e medie imprese, nonchè persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata costante	La somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del mutuo.
Rata decrescente	La somma tra quota capitale e quota interessi diminuisce al crescere del numero delle rate pagate.
Rimborso in un'unica soluzione (rimborso bullet)	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Sollecito di pagamento rata	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di riferimento o di indicizzazione.
T.A.N. Tasso Annuo Nominale	Rappresenta l'interesse annuo applicato ad un prestito, da riconoscere al finanziatore al termine dell'anno. Non viene incluso il costo di oneri come, ad esempio, eventuali spese di istruttoria e di incasso.
T.A.E.G. Tasso Annuo Effettivo Globale	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
T.E.G.M. Tasso Effettivo Globale Medio	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Tasso floor	Tasso di interesse nominale annuo minimo applicato, in funzione delle modifiche del parametro di indicizzazione. Indipendentemente dalle variazioni del parametro di riferimento, il tasso applicato non potrà mai essere inferiore al valore dello Spread c.d. "Floor" stabilito contrattualmente.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di decorrenza della prima rata.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Fondo Nazionale di Garanzia	Il Fondo Nazionale di Garanzia è un ente di diritto privato con personalità giuridica e autonomia patrimoniale, costituito nel 1991 e riconosciuto successivamente sistema di indennizzo. Lo scopo del Fondo è di garantire gli investitori dei soggetti aderenti (banche, imprese di investimento, SGR,...) nelle ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo di tali soggetti.

Cassa Depositi e Prestiti (C.D.P.)	<p>La Cassa Depositi e Prestiti (CDP) è una rilevante istituzione finanziaria dello Stato Italiano, sotto forma di società per azioni a controllo pubblico, di cui l'azionista principale è il Ministero dell'Economia e delle Finanze e diverse fondazioni bancarie. La principale fonte di raccolta delle risorse finanziarie è costituita da tutto il risparmio postale italiano a cui si aggiunge la raccolta obbligazionaria effettuata sui mercati, sia presso investitori istituzionali sia al dettaglio. Il principale impiego delle risorse finanziarie è rappresentato dai prestiti verso lo Stato e le amministrazioni locali, dall'investimento nel capitale di rischio di imprese italiane che operano anche all'estero e dalla partecipazione in progetti immobiliari, infrastrutturali e finanziari ritenuti strategici per lo sviluppo dell'economia nazionale.</p>
SACE SPA	<p>Servizi Assicurativi Commercio Estero - è una società per azioni controllata da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, specializzata nel settore assicurativo-finanziario. L'azienda è attiva nell'export credit (stipula infatti l'assicurazione del credito all'esportazione), nell'assicurazione dei crediti, nella protezione degli investimenti, nelle garanzie finanziarie, nelle cauzioni e nel factoring.</p>